



# **Città di Galatina**

(Provincia di Lecce)

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

(ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2026**

**INDICE:**

art. 1 - Oggetto del regolamento

art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

art. 4 - Effetti della definizione agevolata

art. 5 - Definizione degli importi oggetto di rateizzazione

art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

art. 9 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, dovute e non riscosse, anche se oggetto di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, di avvisi di accertamento e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e da accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- i debiti risultanti da avvisi di accertamento adottati entro il 31 dicembre 2019 per i quali non sia stata ancora avviata la riscossione coattiva;
- i debiti risultanti da accertamenti esecutivi per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva presso il Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A.;
- l'omesso o carente versamento dell'entrata dovuta sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- l'omessa o infedele dichiarazione sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti, previa presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento, versando le somme dovute a titolo di:

- capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- spese di notifica;
- spese per le procedure esecutive e cautelari maturate sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
- oneri di riscossione maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

3. I debiti derivanti da omesso o carente versamento dell'entrata e da omessa o infedele dichiarazione, che non siano già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere estinti, previa presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con il versamento del solo capitale dell'entrata oggetto di definizione.

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
5. Negli altri casi la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata in caso di istanza di pagamento dilazionato.
6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
  - sanzioni amministrative;
  - interessi liquidati in fase di accertamento;
  - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;
  - somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - interessi applicati su entrate patrimoniali;
  - sanzioni ed interessi legali per omessi o carenti versamenti.
7. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico, le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni realizzate abusivamente non trovano applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, di cui all'art. 1, comma 821, lettera h), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e gli interessi legali.
9. La definizione trova, altresì, applicazione qualora il debitore abbia presentato istanza di accertamento con adesione.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

### **Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 2, anche con riferimento alle somme affidate al Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A., entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente.
2. La domanda, da redigersi su apposito modello predisposto dal Comune, può essere trasmessa con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it) o consegnata a mani presso l'ufficio Protocollo dell'Ente.

3. Nella domanda il debitore indica, altresì, il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.
4. Il Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica ai debitori l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché il numero ammissibile e l'importo delle singole rate non inferiore ad € 100,00, nonché la scadenza di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali e nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
5. Sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuale.
6. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è ammessa la compensazione con altri crediti tributari del debitore, purché afferenti alla medesima entrata.
7. Con la comunicazione di cui al precedente comma 4 il Comune può esprimere anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

#### **Art. 4 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato o insufficiente versamento, decorsi dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore si considera decaduto dalla definizione, la quale non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto, incluse sanzioni ed interessi. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle somme dovute.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anteriormente alla presentazione dell'istanza di definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, agli avvisi di accertamento, agli accertamenti esecutivi, agli omessi o carenti versamenti e alle omesse o infedeli dichiarazioni, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni, interessi ed eventuali

oneri di riscossione, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune e il Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A. relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda suddetta, e non possono, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Il Comune, qualora l'istanza di cui all'art. 3, comma 1, afferisca a carichi affidati al Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A., procede all'immediata sospensione delle partite oggetto di definizione.

#### **Art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella domanda di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi.
2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.
3. La domanda di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta domanda il debitore si impegna a versare l'importo dovuto e ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia, che sarà depositato dal Comune medesimo, unitamente alla quietanza di pagamento della prima o unica rata, prodotta dal debitore.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore con compensazione delle spese di lite, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, incluse sanzioni ed interessi.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente unitamente alla relativa deliberazione di approvazione.